



S. Spirito - Fondazione Montel

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTATI DEGLI OSPITI E LA RELAZIONE CON IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'A.P.S.P.

APPROVAZIONE	REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTATI DEGLI OSPITI E LA RELAZIONE CON IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'A.P.S.P.	REVISIONE02
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 dd. 24/02.2009		Data della revisione 15/03/2017
		Causale della revisione <i>Aggiornamento</i>

INDICE

CAPO I° Elezione.....	3
Art. 1 Scopo del regolamento	3
Art. 2 Numero dei rappresentanti.....	3
Art. 3 Elettorato attivo.....	3
Art. 4 Elettorato passivo	3
Art. 5 Durata del mandato.....	3
Art. 6 Modalità di elezione	4
Art. 7 Candidature	4
Art. 8 Proclamazione degli eletti	4
CAPO II° Partecipazione	4
Art. 9 Funzione consultiva.....	4
Art. 10 Funzione propositiva	5
Art. 11 Utilizzo di spazi	5
CAPO III° Norme transitorie e finali	5
Art. 12 Costituzione di comitati e/o associazioni fra ospiti e familiari degli ospiti.....	5
Art. 13 Entrata in vigore.....	6

CAPO I°

Elezione

Art. 1

Scopo del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di elezione dei rappresentanti degli ospiti e la relazione con il Consiglio di Amministrazione dell'A.P.S.P.

Art. 2

Numero dei rappresentanti

La rappresentanza degli ospiti si compone di due rappresentanti, eletti secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 3

Elettorato attivo

Sono elettori dei rappresentanti di cui al precedente articolo i Residenti presso le due strutture dell'A.P.S.P. o il familiare/tutore/amministratore di sostegno, ovvero il referente individuato all'atto dell'ingresso o successivamente.

L'elenco degli elettori è iscritto in apposito registro tenuto dall'Amministrazione dell'Azienda.

Art. 4

Elettorato passivo

Sono eleggibili a rappresentanti degli ospiti gli elettori di cui all'articolo precedente.

Non possono essere eletti rappresentanti degli ospiti i dipendenti della struttura, i componenti del Consiglio di Amministrazione, i Revisori dei Conti ed i titolari di ditte o amministratori che hanno parte in rapporti economici con l'Azienda.

Art. 5

Durata del mandato

Gli eletti restano in carica due anni e sei mesi dalla proclamazione.

Essi esercitano le loro funzioni fino all'elezione dei nuovi rappresentanti. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un rappresentante il Presidente provvede, entro quindici giorni, alla surroga con il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del mandato. In caso contrario si provvederà a nuove elezioni.

Il rappresentante che sia un familiare di un ospite decade dall'incarico in caso di dimissione o decesso dell'ospite suo parente.

Art. 6
Modalità di elezione

L'elezione dei rappresentanti degli ospiti avviene durante l'assemblea generale degli ospiti e dei familiari convocata dal Presidente.

All'avviso di convocazione con l'ordine del giorno verrà attribuita, con congruo anticipo, adeguata pubblicità mediante affissione all'albo e nei nuclei delle strutture.

L'elezione, effettuata a maggioranza dei consensi con modalità che garantiscono la riservatezza del voto, è valida indipendentemente dal numero degli ospiti e familiari/delegati presenti.

Art. 7
Candidature

Le modalità di presentazione delle candidature e di designazione dei nominativi degli ospiti e dei loro familiari disponibili per l'elezione rimangono nella piena libertà dei soggetti titolari dell'elettorato attivo, e non necessitano di particolari formalità.

Le candidature possono essere presentate anche in sede di assemblea generale di cui all'art. 6.

Le elezioni non hanno luogo qualora non sia stata presentata alcuna candidatura

Art. 8
Proclamazione degli eletti

Il Presidente al termine dell'assemblea convocata ai sensi dell'art. 6, rende pubblico il risultato dell'elezione e proclama gli eletti. Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva alla data della consultazione prende atto dell'elezione dei rappresentanti degli ospiti.

CAPO II°
Partecipazione

Art. 9
Funzione consultiva

I rappresentanti degli ospiti svolgono funzione consultiva su tutte le problematiche di carattere generale relative all'impostazione ed all'organizzazione dei servizi erogati.

Il Presidente, qualora l'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione preveda la trattazione di punti relativi all'organizzazione od impostazione dei servizi, può informare i rappresentanti degli ospiti nei termini previsti per la convocazione del Consiglio.

L'Amministrazione incontra almeno ogni 4 mesi i rappresentanti degli ospiti per informare sull'attività dell'A.P.S.P. e discutere le problematiche di cui al comma 1.

Art. 10
Funzione propositiva

I rappresentanti degli ospiti possono, in ogni periodo dell'anno, formulare al Presidente proposte, anche scritte, in ordine all'impostazione ed all'organizzazione dei servizi erogati.

Il Presidente ne riferisce al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile ed informa i rappresentanti delle decisioni assunte entro 30 giorni dalla data di presentazione delle proposte.

I rappresentanti possono comunque in ogni momento chiedere informazioni sugli aspetti e le problematiche di cui all'art. 10.

Ai rappresentanti degli ospiti viene riservato, in ogni struttura, un apposito spazio per la pubblicazione di fogli informativi e pubblicazioni.

Art. 11
Utilizzo di spazi

L'A.P.S.P. consente l'utilizzo, su richiesta, di spazi idonei per l'effettuazione delle riunioni che i Rappresentanti degli ospiti vorranno promuovere a favore degli ospiti e dei familiari.

CAPO III°
Norme transitorie e finali

Art. 12
Costituzione di comitati e/o associazioni fra ospiti e familiari degli ospiti

Al fine di interpretare e tutelare gli interessi degli ospiti, gli stessi e i loro familiari possono costituire comitati o associazioni.

Nel caso in cui i comitati e/o le associazioni degli ospiti e dei loro familiari siano volontariamente e formalmente costituite, l'Amministrazione può non procedere alla elezione dei rappresentanti degli ospiti di cui al Capo I del presente regolamento.

L'Amministrazione garantisce ai comitati e/o associazioni le forme di partecipazione prevista al Capo II del presente regolamento.

I comitati e/o associazioni possono in ogni momento chiedere incontri con l'Amministrazione su argomenti di interessi degli ospiti e/o familiari ed esprimono su questi il loro parere.

I comitati e/o associazioni possono riunirsi periodicamente utilizzando gli spazi di cui all'art. 11.

Art. 13

Entrata in vigore

Tutte le disposizioni contenute nel Regolamento entrano in vigore dalla data di approvazione del presente regolamento.